

Lettere compliance aiuti di Stato 2022: come regolarizzare gli errori

SINTESI OPERATIVA

Le lettere di compliance avviate dall'Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2026 riguardano errori nei prospetti Aiuti di Stato delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al 2022, che possono aver impedito l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA. La risposta dipende dall'anomalia: un errore formale richiede integrativa, sostituzione del codice 999 o correzione dei campi e può beneficiare del ravvedimento; se l'aiuto non spettava, occorrono restituzione e interessi, con sanzione del 30%. Prima di agire bisogna qualificare il rischio.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L'Agenzia delle Entrate ha avviato, con il provvedimento del 14 maggio 2026 (prot. n. 143075/2026), una nuova campagna di comunicazioni di compliance rivolta ai contribuenti che nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 per il periodo d'imposta 2022 hanno indicato dati errati o incoerenti nel prospetto "Aiuti di Stato", impedendo così la corretta iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA. Non si tratta di avvisi isolati: è il secondo ciclo consecutivo di questa tipologia di controllo, dopo quello avviato nel giugno 2025 per il periodo d'imposta 2021. Le anomalie possono avere natura molto diversa – dal semplice errore di codifica al beneficio non spettante – e richiedono quindi risposte differenziate: dichiarazione integrativa con sostituzione del codice 999, correzione dei campi descrittivi del prospetto oppure, nei casi più gravi, restituzione dell'aiuto con interessi. Il regime sanzionatorio varia di conseguenza: sanzione fissa da 250 a 2.000 euro per le violazioni formali, con ravvedimento operoso che la riduce fino a circa 41,67 euro (1/6 del minimo), mentre per le anomalie sostanziali si applica la sanzione del 30% dell'importo non spettante. Prima di qualsiasi azione, il professionista deve qualificare esattamente la natura dell'anomalia: da questo passaggio dipendono la strategia di regolarizzazione e l'entità del rischio residuo.

PERCHÉ ARRIVANO LE LETTERE COMPLIANCE AIUTI DI STATO 2022

Le lettere compliance aiuti di Stato 2022 non nascono come un accertamento già formato. Sono comunicazioni di anomalia, la cui struttura mira a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti prima che l'irregolarità produca conseguenze più pesanti.

Il riferimento normativo è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2026, prot. n. 143075/2026, che attua l'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Va segnalato che si tratta del secondo ciclo di questa campagna: un analogo provvedimento (n. 244832 del 5 giugno 2025) aveva già riguardato il periodo d'imposta 2021. La sistematicità dell'iniziativa conferma che il prospetto aiuti di Stato è ormai stabilmente nel mirino dell'Amministrazione.

Il punto tecnico è preciso. Alcuni aiuti fiscali automatici o semi-automatici, esposti nelle dichiarazioni fiscali 2022, non sono stati iscritti nei registri pubblici degli aiuti: il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), il SIAN per il comparto agricolo e il SIPA per pesca e acquacoltura.

Non sempre l'anomalia dipende dall'assenza del diritto al beneficio. Spesso nasce da un dato compilato male: un codice attività non coerente, un settore errato, una regione indicata in modo non corretto, oppure il codice residuale 999 usato con troppa prudenza o senza una vera base.

QUALI DICHIARAZIONI FINISCONO SOTTO CONTROLLO

Il perimetro riguarda i modelli Redditi, IRAP e 770 presentati per il periodo d'imposta 2022. All'interno di queste dichiarazioni trova spazio il prospetto dedicato agli aiuti di Stato, dove il contribuente indica i benefici fiscali rilevanti ai fini della disciplina europea e nazionale sugli aiuti pubblici.

L'Agenzia usa quei dati per alimentare i registri. Per gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici la registrazione non avviene prima della fruizione ma dopo, sulla base della dichiarazione: un passaggio essenziale per presidiare limiti, cumuli e obblighi di trasparenza.

Il meccanismo presenta però un difetto strutturale. Il contribuente fruisce dell'aiuto, poi lo dichiara, poi l'Agenzia tenta l'iscrizione. Se un dato non supera i controlli tecnici, l'aiuto resta bloccato nel sistema. Non è un dettaglio formale, perché il dato non registrato può riemergere in sede di verifica. La campagna 2026 riguarda precisamente le posizioni 2022 che non hanno superato questo tentativo di iscrizione.

COME VIENE RECAPITATA LA COMUNICAZIONE

La comunicazione arriva al domicilio digitale del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 185/2008, e all'indirizzo PEC ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012.

La stessa comunicazione è disponibile anche nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, nel Cassetto fiscale, nella sezione "L'Agenzia scrive". Per gli studi professionali il monitoraggio periodico di questa sezione non è un'attività marginale: molte anomalie vengono intercettate proprio da questo canale.

Nel documento sono indicati il codice fiscale del contribuente, la denominazione o il nominativo, il numero identificativo della comunicazione, il codice atto, l'anno d'imposta, la data e il protocollo telematico della dichiarazione interessata. La parte più operativa è quella di dettaglio: l'Agenzia segnala quali aiuti non sono stati iscritti nei registri e indica le modalità per consultare l'anomalia.

IL NODO DEL CODICE 999

Il codice 999 merita una lettura separata. Non è un codice jolly da utilizzare quando manca tempo o quando l'agevolazione non è chiara: è un codice residuale, riservato esclusivamente agli aiuti di Stato o de minimis di natura fiscale automatica che non siano espressamente compresi nella tabella dei codici aiuto.

Il provvedimento distingue due situazioni con conseguenze molto diverse.

Prima situazione – nessun adempimento richiesto. Se il contribuente ha usato il codice 999 per un aiuto concesso da altra Amministrazione oppure per un'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, il provvedimento chiarisce che non è richiesto alcun adempimento. L'Agenzia invita semplicemente a verificare, per le successive dichiarazioni, se il prospetto debba essere davvero compilato. Nessuna integrativa è necessaria in questo caso.

Seconda situazione – integrativa obbligatoria. Se l'aiuto era già presente nella tabella dei codici, il contribuente deve invece presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con il codice specifico previsto dalle istruzioni. Si consideri una società che ha fruito di un credito d'imposta fiscale presente nelle istruzioni del modello dichiarativo e, per prudenza, l'ufficio amministrativo lo ha indicato con codice 999. In questo caso occorre riallineare la dichiarazione al codice corretto: una semplice nota interna non risolve il problema.

GLI ERRORI NEI CAMPI DEL PROSPETTO

Un'altra famiglia di anomalie riguarda i campi descrittivi del prospetto. Il provvedimento richiama espressamente il codice attività ATECO, il settore, il codice Regione, il codice Comune, la dimensione dell'impresa e la tipologia dei costi.

Questi dati sembrano secondari solo a una lettura superficiale. Sono invece campi che consentono al sistema di associare il beneficio alla corretta disciplina agevolativa: un'impresa classificata nel settore sbagliato può risultare non compatibile con l'aiuto dichiarato; lo stesso può accadere con un errore territoriale.

Un esempio aiuta. Una società con sede operativa in Campania indica per errore un codice Regione diverso. L'aiuto, magari legato a una misura territoriale, non supera il controllo di coerenza. Il beneficio non è necessariamente inesistente: è il dato dichiarativo che impedisce la registrazione. In questi casi la via indicata è la dichiarazione integrativa con i dati corretti. Dopo la regolarizzazione, gli aiuti vengono iscritti nei registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell'integrativa.



Il passaggio operativo è semplice solo in apparenza. Prima dell'integrativa, il professionista deve ricostruire il beneficio originario, verificare istruzioni, codice aiuto, importo, settore e presupposti dell'agevolazione. Correggere un solo campo senza controllare il resto può lasciare l'anomalia aperta.

QUANDO L'AIUTO VA RESTITUITO

Non tutte le anomalie sono sanabili come errore formale. Il provvedimento affronta anche l'ipotesi in cui la mancata registrazione dell'aiuto individuale non dipenda da errori di compilazione del prospetto, ma dalla non spettanza del beneficio stesso.

In questo scenario la regolarizzazione richiede un passaggio ben più pesante: il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa e restituire l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Il tema non è più il dato errato, ma la spettanza del beneficio.

Questa è la distinzione centrale da non perdere. Un codice sbagliato può essere corretto. Un aiuto fruito senza requisiti entra invece nella logica del recupero. La lettera di compliance può quindi nascondere due problemi molto diversi, anche se la forma della comunicazione è identica. Il rischio operativo è trattarle allo stesso modo: prima si qualifica l'anomalia, solo dopo si decide come agire.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il regime sanzionatorio si articola in modo molto diverso a seconda della natura dell'anomalia, e la distinzione è essenziale prima di qualsiasi calcolo.

Violazioni formali (errori di compilazione del prospetto). La risoluzione n. 26/E del 15 aprile 2021 ha qualificato come violazione formale gli errori nel prospetto aiuti di Stato quando non incidono su base imponibile, imposta o versamento. Si applica la sanzione in misura fissa prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, da 250 a 2.000 euro. Con il ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione minima si riduce a 1/6, pari a circa 41,67 euro. Le anomalie riguardano il periodo d'imposta 2022: si applica la disciplina del ravvedimento nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, in quanto le violazioni sono antecedenti all'entrata in vigore della riforma.

Violazioni sostanziali (beneficio non spettante). Quando l'aiuto non era dovuto, la sanzione applicabile è quella dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997: il 30% dell'importo per benefici "non spettanti", che può salire fino al 100-200% nei casi di benefici "inesistenti" (ottenuti mediante artifici o falsità). In questo scenario il ravvedimento è ancora possibile fin tanto che non sia stato notificato un atto di accertamento, ma la quantificazione è ben più pesante.

La quantificazione delle sanzioni va quindi effettuata caso per caso, in funzione della natura dell'anomalia, della data della violazione e del momento della regolarizzazione.

LA TABELLA OPERATIVA PER GESTIRE L'ANOMALIA

ANOMALIA SEGNALATA	COMPORTAMENTO OPERATIVO	REGIME SANZIONATORIO
Codice 999 usato per aiuto concesso da altra Amministrazione o per beneficio non qualificabile come aiuto di Stato	Nessun adempimento richiesto. Verificare per le successive dichiarazioni se il prospetto deve essere compilato.	Nessuna sanzione
Codice 999 usato per aiuto già presente nella tabella dei codici aiuto	Presentare dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con quello specifico previsto dalle istruzioni.	Sanzione fissa da €250 a €2.000 (art. 8, D.Lgs. 471/1997); ridotta a ~€41,67 con ravvedimento a 1/6
Errore su ATECO, settore, Regione, Comune, dimensione impresa o tipologia costi	Presentare dichiarazione integrativa con dati corretti, dopo verifica della coerenza dell'intero aiuto.	Sanzione fissa da €250 a €2.000 (art. 8, D.Lgs. 471/1997); ridotta a ~€41,67 con ravvedimento a 1/6

ANOMALIA SEGNALATA	COMPORTAMENTO OPERATIVO	REGIME SANZIONATORIO
Mancata registrazione non collegata a errori del prospetto (beneficio non spettante)	Presentare integrativa e restituire l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.	30% dell'importo non spettante (art. 13, D.Lgs. 471/1997); fino al 100-200% per importi inesistenti
Dati dell'Agenzia incompleti o non aggiornati	Trasmettere elementi, fatti o circostanze non conosciuti dall'Amministrazione, anche tramite intermediario abilitato.	Nessuna sanzione (attività difensiva)

IL RUOLO DELL'INTERMEDIARIO

Il contribuente può chiedere informazioni o segnalare elementi non conosciuti all'Agenzia, direttamente oppure tramite l'intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.

Il lavoro dello studio professionale non si esaurisce nell'inoltro della PEC al cliente. Occorre leggere la comunicazione, recuperare la dichiarazione originaria e confrontare i dati con la disciplina dell'agevolazione. L'attività è anche documentale: vanno verificati prospetti di calcolo, ricevute telematiche, eventuali comunicazioni nell'ambito del Temporary Framework e atti di concessione, se presenti.

La comunicazione, inoltre, non resta confinata nel rapporto tra contribuente e Agenzia. I dati sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici. Questo non significa che partirà automaticamente una verifica, ma riduce notevolmente lo spazio per ignorare la segnalazione.

IL COLLEGAMENTO CON GLI AIUTI COVID

Molte posizioni 2022 possono risentire ancora della stagione degli aiuti Covid. In quegli anni imprese e professionisti hanno gestito crediti, contributi, esoneri e autodichiarazioni con regole stratificate. Non sempre il confine tra aiuto fiscale, aiuto non fiscale e misura non qualificabile come aiuto di Stato è stato percepito con chiarezza.

L'autodichiarazione Temporary Framework, disciplinata dal provvedimento del 27 aprile 2022 e poi oggetto di proroghe e semplificazioni, ha aggiunto un ulteriore livello di controllo. Per alcune imprese, dichiarazione fiscale e autodichiarazione Covid hanno viaggiato su binari paralleli, a volte con dati non perfettamente allineati.

Proprio per questo le lettere 2026 vanno lette con cautela. Un'anomalia nel prospetto 2022 può derivare da un errore banale, ma può anche segnalare una duplicazione, un cumulo non coerente o un uso improprio del codice residuale.

COSA CONTROLLARE PRIMA DELL'INTEGRATIVA

La prima verifica riguarda l'aiuto indicato nella comunicazione: occorre individuare il beneficio, il periodo, il modello dichiarativo e il rigo in cui è stato esposto. Senza questa ricostruzione, l'integrativa rischia di diventare un adempimento cieco.

Il secondo passaggio riguarda il codice aiuto. Se esiste un codice specifico nella tabella delle istruzioni, il codice 999 non è difendibile. Se invece il beneficio non doveva entrare nel prospetto, la strada è diversa e servono chiarimenti ben documentati – senza presentare alcuna integrativa.

Il terzo controllo riguarda l'importo. In alcune agevolazioni il dato da indicare non coincide con la spesa sostenuta: può essere l'aiuto effettivo, il risparmio d'imposta o un importo determinato secondo regole proprie. La risoluzione 26/E/2021 nasceva proprio da errori di questo tipo.

Il quarto passaggio riguarda i dati territoriali e dimensionali. Regione, Comune, settore e dimensione dell'impresa devono essere coerenti con la misura fruita. Un errore di codifica può sembrare piccolo, ma per il sistema di registrazione può bloccare l'intera iscrizione.

UNA GESTIONE PRUDENTE MA NON PASSIVA

La lettera di compliance non va letta come una condanna anticipata, ma nemmeno come un avviso innocuo. È una chiamata alla verifica, con una traccia informatica già disponibile all'Amministrazione finanziaria.

La risposta corretta dipende dalla natura dell'anomalia: dove l'errore è formale, la dichiarazione integrativa e il ravvedimento possono chiudere il problema; dove il beneficio non spettava, occorre affrontare il recupero; dove l'Agenzia non conosce un elemento rilevante, conviene documentarlo subito, prima che la situazione si evolva.

Nella prassi, la soluzione migliore è predisporre una piccola scheda interna per ogni comunicazione ricevuta, contenente: aiuto indicato, codice originario, importo, fonte normativa, verifica dei requisiti, natura dell'errore e azione proposta. Poche righe, ma decisive per evitare risposte standardizzate a problemi che richiedono invece un'analisi su misura.

Il punto vero è questo: il prospetto aiuti di Stato non può essere trattato come un quadro accessorio. È diventato un punto di incrocio tra dichiarazione fiscale, registri pubblici e controlli successivi. E la campagna 2026 conferma che l'Amministrazione intende presidiarlo con continuità.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (18/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO 5